



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI TREVISO

dott. xxxxxxx xxxxxx

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. xxx c.p.c. e art. 221, co. 6 e 7, d.l. 34/20

nella causa in materia di retribuzione professionale docenti promossa con ricorso
depositato il 4 giugno 2020

DA

xxxxxx xxxx, nata a xxxxx il xx/xx/xxxx, residente in xxxxx (xx) Via xxxx, C.F. xxxxxxxx, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso,

dagli Avv.ti Denis Rosa (C.F. RSODNS72C24D325I), Walter Miceli (C.F. MCLWTR 71C17G273N), Fabio Ganci (C.F. GNCFBA71A01G273E), Giovanni Rinaldi (C.F. RNLGNN75B05Z112A) e Maria Maniscalco (C.F. MNSMRA72T54E573L) ed elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Denis Rosa in Venezia-Mestre Via Torre Belfredo n. 13 int. 4 (si dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax 0916419038, 0150992540, 041614351 e 0444315552 e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: denis.rosa@venezia.pecavvocati.it, waltermiceli@pecavvpa.it, avvocato.giovanni.rinaldi@legalmail.it, maria.maniscalco@ordineavvocativicenza.it e fabioganci@pecavvpa.it)

PARTE RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, in persona del Direttore Generale pro-tempore dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., come introdotto dall'art. 42 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e succ. modificaz. dalla dott. Stefano Rozza, come da delega del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso, sito in Via Cal di Breda, 116, edificio 4 – pec: usptv.contenzioso@postacert.i

PARTE RESISTENTE

I FATTI DI CAUSA

- Per la disamina estesa delle esposizioni in fatto e in diritto si fa rinvio agli atti. La causa è stata istruita con l'acquisizione di documenti prodotti da entrambe le parti.
- Parte ricorrente esponeva: che era una docente abilitata e durante gli anni scolastici 2017-2018, 2018- 2019 e 2019- 2020 fino all'8 Aprile 2020 non aveva percepito la retribuzione professionale docenti (euro 164,00 lordi mensili) ; che l'indennità era prevista dall'articolo 7 del 11 Marzo 2001 ma veniva corrisposta dal Ministero solo ai docenti di ruolo e ai docenti precari con contratto a tempo determinato di durata annuale con scadenza il 31 agosto o al 30 giugno; che, contrariamente a quanto sostenuto dal ministero, il richiamo contenuto nell'articolo 7 comma tre del CCNL del 15 Marzo 2001 all'articolo 25 del CCNI del 31 agosto 1999 aveva solo la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituisce un compenso fisso e continuativo ; che il lavoro del supplente era lo stesso indipendentemente dalla durata della supplenza sicché la scelta del ministero era ingiustamente discriminante e si poneva in contrasto con la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr sentenza del 13 settembre 2007

resa nella causa C-307/05 e sentenza del 22 dicembre 2010 resa nelle cause riunite C-444/09 e C-456/09) .

- Tutto ciò premesso parte ricorrente chiedeva che venissero accolte le seguenti conclusioni, “Reiectis adversis - Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall’art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; - Per l’effetto, condannare il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 3.612,74= oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.”

- Si costituiva parte convenuta contrastando le pretese della parte ricorrente e osservando in particolare: che la pretesa della parte ricorrente rientrava nell’ambito dei trattamenti economici accessori la cui regolamentazione spettava alla contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 45 come uno del decreto legge 165-2001, che in particolare l’articolo 7 del CCNL 15 Marzo 2001 prevedeva la retribuzione complessiva denominata retribuzione professionale docenti risultante dalla somma dei compensi di cui al comma uno e del soppresso compenso individuale accessorio; che il comma uno dell’articolo 7 faceva espresso riferimento alle esigenze di realizzazione dei processi innovativi che investono strutture e contenuti didattici nonché di riconoscere il ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico quale ragione dei compensi accessori articolati in tre fasce retributive; che tale disposizione richiamava l’articolo 25 del CCN 31 agosto 1999 che disciplinava il compenso individuale accessorio riservato ai soli dipendenti assunti per l’intero anno scolastico o sino al termine delle attività scolastiche; che in conformità a tale disciplina la nota ministeriale del 17 dicembre 2017 prevedeva che la retribuzione professionale docenti non spettava ai supplenti brevi e saltuari; che la retribuzione professionale docente non faceva parte del trattamento stipendiale fondamentale e il suo riconoscimento spettava solo in presenza di determinate condizioni ossia che i docenti potessero contribuire con il loro lavoro al miglioramento e all’innovazione del servizio scolastico; che di conseguenza lo stesso

compenso non spettava a quei docenti che, per la brevità del periodo di esercizio delle mansioni, non potevano contribuire all'ottenimento di tali risultati; che la differenziazione di trattamento dipendeva da ragioni oggettive e quindi era compatibile con il principio di non discriminazione di cui alla clausola N.4 dell'accordo quadro attuato dalla direttiva 1999/70/C del Consiglio dell'Unione Europea del 29 giugno 1999. Tutto ciò premesso il Ministero convenuto chiedeva in via preliminare che venisse riconosciuta la prescrizione quinquennale e nel merito che le pretese venissero rigettate sia in fatto che in diritto con vittoria di spese.

LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Come osservato di recente da molti giudici di merito e in particolare dal Tribunale di Venezia (sentenza del Tribunale di Venezia del 19 gennaio 2022) la questione oggetto di causa deve essere risolta alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo la quale «l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo» (vd. Cass. L., 20015/2018; conf. Cass. L. 6293/20).

- Deve essere pienamente condivisa la motivazione svolta dal S.C. che qui si richiama anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c., la quale ha osservato come «2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che «con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei

docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive» ed aggiungendo, al comma 3, che «la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...»;

- Quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto «in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio» e precisando, poi, che « per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio».

- Osserva il S.C. «3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);

- Non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive»;

- La clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola; Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio; 5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), « non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione» (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguono le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai

rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi).

- L'interpretazione delle norme eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468).

-

- Il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario.

- Si deve, pertanto, ritenere, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.

- Diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese»; (...)). - Non

sono state provate nel caso in esame “significative diversificazioni nell'attività” della ricorrente rispetto a quella propria degli assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche e le allegazioni del MIUR sono generiche: il Ministero dovrebbe allegare e provare che durante il tempo delle singole supplenze la ricorrente non ha svolto la stessa attività svolta dalle colleghe o che è stata esonerata da parte dell'attività svolta da queste ultime.

- Il conteggio proposto dalla parte ricorrente non è stato specificamente contestato dal ministero convenuto.

- Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., nei limiti di cui al dispositivo, tenuto conto: del valore effettivo della controversia, della convenuta attività istruttoria limitata all'esame dei documenti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

P.Q.M.

- Il Tribunale di Treviso, in veste di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo, ogni diversa e/o contraria domanda e/o eccezione disattesa, assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata, così provvede:

1. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione al servizio prestato per gli anni 2017-2018, 2018-2019 e 2019-2020 fino all'8 Aprile 2020 e per l'effetto condanna il Ministero dell'Istruzione al pagamento delle relative differenze retributive da quantificarsi in euro 3612,74 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo.

2. Condanna il Ministero resistente alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente che liquida in € 1.000,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori della ricorrente dichiaratisi anticipatari.

Treviso, li 10 giugno 2022

Il Giudice

dott. xxxxxx xxxxxxxx